



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
PARCHI E FORESTE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027 COMPLEMENTO PER LO
Sviluppo Rurale della Regione Lazio (CSR 2023-2027)**

Bando pubblico dell'Intervento SRH01

"Erogazione servizi di consulenza"



**REGIONE
LAZIO**



Principale Normativa di riferimento	3
Articolo 1 - Definizioni.....	4
Articolo 2 - Obiettivi, finalità e descrizione dell'intervento	5
2.1 Modalità di erogazione dei servizi di consulenza	5
Articolo 3 - Ambito territoriale di intervento.....	6
Articolo 4 - Soggetti beneficiari	6
Articolo - 5 - Destinatari dell'intervento	7
Articolo - 6 - Descrizione degli interventi	7
Articolo - 7 - Requisiti e condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno	8
Articolo - 8 - Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	9
Articolo -9 - Importi e aliquote per il sostegno	9
Articolo - 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie	11
Articolo -11- Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno	15
11.1 Modalità di formazione della graduatoria	16
11.2 Concessione del sostegno	18
11.3 Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe.....	19
Articolo -12- Varianti e Variazioni	19
Articolo - 13 - Parziali realizzazioni - Lotto Funzionale.....	21
Articolo -14 - Dotazione finanziaria del bando pubblico	21
Articolo - 15 - Controlli, riduzioni e sanzioni.....	21
Articolo - 16 - Modalità e termini di erogazione del contributo	23
Articolo - 17 - Documentazione da presentare a corredo della domanda di pagamento	23
Articolo - 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali	23
Articolo 19 - Disposizioni generali	27
Articolo - 20 - Obblighi del soggetto beneficiario	27

Il presente Bando attiva il regime di aiuti di cui all’Intervento SRH01 “Erogazione servizi di consulenza” del Complemento dello Sviluppo Rurale 2023- 2027 del Lazio.

Principale Normativa di riferimento

VISTI:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul Sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e n.1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2115 in particolare, gli articoli 15 (Servizi di consulenza aziendale) e 114 (Modernizzazione, lettera a) del regolamento 2021/2115;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) 2023-2027 approvato con decisione di esecuzione C (2022) 8645 finale della Commissione europea del 02/12/2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C (2023) 6990;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni”;
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di Applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

RICHIAMATI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, prot. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2



dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

- Decreto Interministeriale 19 febbraio 2025 “Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura “, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.52 del 4-3-2025;
- Decreto Ministeriale 21 febbraio 2024 n. 83709 concernente “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.” pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13.04.2024;
- Delibera di Giunta regionale n. 15 del 12 gennaio 2023 concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 -Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell'attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027”;
- Delibera di Giunta regionale n. 391 del 20 luglio 2023, concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 – Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023”;
- Determinazione n. G14863 10/11/2024, concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)”;
- Deliberazione 20 marzo 2025, n. 154 “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 391 del 20 luglio 2023 e aggiornamento del Cronoprogramma dei bandi pubblici del CSR 2023-2027”.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente avviso, si fa riferimento alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa unionale in materia di Sviluppo Rurale e delle disposizioni comuni per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e dell'art. 2 del DM 19 febbraio 2025:

- a) «consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- b) «destinatario del servizio» imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
- c) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalità le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
- d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome;
- e) «servizi di consulenza»: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
- f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del



regolamento UE 2115/2021;

g) «progetto di consulenza»: il documento predisposto da un prestatore di servizi di consulenza ed allegato alla domanda di sostegno nel quale sono indicati i destinatari dei servizi, i relativi ambiti di consulenza per ciascun destinatario.

Articolo 2 - Obiettivi, finalità e descrizione dell'intervento

La Regione Lazio, per la programmazione 2023-2027, ha inteso favorire e sostenere nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comunitaria (PSP) 2023 - 2027 e del Complemento di Programmazione dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio 2023 - 2027, l'intervento SRH01 “Erogazione dei servizi di consulenza”, quale obiettivo specifico trasversale della PAC, il quale persegue, l'ammodernamento del settore agricolo e forestale e delle aree rurali, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

In particolare, l'intervento risulta determinante e sostiene l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, forestali e operanti nelle aree rurali allo scopo di soddisfare le loro esigenze di supporto su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche e forestali esistenti.

I servizi di consulenza agricola sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS (Reg. (UE) 2021/2115, art. 15, paragrafo 2).

Tali servizi consistono nell'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata.

Il presente Avviso Pubblico regola l'attuazione dell'Intervento SRH01 “Erogazione dei servizi di consulenza” definendo i criteri e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte delle imprese beneficiarie.

2.1 Modalità di erogazione dei servizi di consulenza

La consulenza può essere erogata tramite le seguenti modalità:

- 1) presenza in azienda (obbligatorio almeno n° 2 visite aziendali);
- 2) presenza in sede diversa da quella aziendale (es. studio del consulente, altre sedi aziendali o luoghi ove per ragioni specificate viene erogata la consulenza in presenza);
- 3) invio/ricezione email contenente elementi e/o allegati riconducibili alla attività di consulenza;
- 4) piattaforma WEB -uso di piattaforme digitali per collegamento da remoto (es. Teams, Google Meet, ect);
- 5) autonoma - attività di studio analisi ricerca o altro finalizzato a specifiche richieste/esigenze dell'azienda destinataria;

in ogni caso è necessario compilare in modo adeguato e completo il report di erogazione della consulenza (**Allegato A “Scheda riepilogativa singola consulenza”**).



Articolo 3 - Ambito territoriale di intervento

L'intervento SRH01 si applica sull'intero territorio regionale.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di consulenza riconosciuti ai sensi del DM 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, come modificato dal DM 19 febbraio 2025, iscritti nel Registro Unico Nazionale, ovvero che abbiano presentato domanda di iscrizione al Registro Unico nazionale in corso di verifica da parte della Regione Lazio; in tale caso il perfezionamento della iscrizione deve essere effettuato prima dell'adozione del provvedimento di concessione. Sono considerati "prestatori di servizi di consulenza", soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali. Le modalità di iscrizione al Registro unico nazionale sono reperibili sul sito regionale ed approvate con Determinazione n. G11591 del 12/09/2025.

Non possono accedere alla presente misura coloro che si trovino in condizioni di conflitto di interesse di cui all' art. 3 del D.M. 19 febbraio 2025 "Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura." di seguito integralmente riportato:

1. per garantire l'assenza di conflitto di interessi, i prestatori di servizi di consulenza non devono avere direttamente o indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell'attività di consulenza. Pertanto, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività:

- a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;
- b) lo svolgimento delle attività di Centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709;
- c) lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;
- d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- e) lo svolgimento di attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale.

2. Le incompatibilità di cui al comma 1, devono essere verificate nei confronti del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti.

3. Le incompatibilità di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza.



4. Per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute del 22 gennaio 2014.

Gli elenchi dei potenziali beneficiari e destinatari dei progetti di consulenza saranno trasmessi ad AGEA ed al MASAF per le verifiche sopra indicate.

Non è prevista l'adesione al presente Bando Pubblico di beneficiari in forme associative temporanee (R.T.I./R.I. tra soggetti prestatori di servizi di consulenza).

Articolo - 5 - Destinatari dell'intervento

I **destinatari** dell'attività di consulenza sono le aziende/imprese agricole e forestali attive nella produzione primaria di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA ed in possesso di partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01 e 02) muniti di fascicolo aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato mediante la sottoscrizione della scheda di validazione.

I fruitori della consulenza devono avere almeno una sede operativa presso il territorio della Regione Lazio come risultante dalla visura camerale.

I beneficiari devono selezionare i destinatari tramite procedure che consentano al maggior numero possibile di soggetti interessati di venire a conoscenza della possibilità di usufruire dei servizi di consulenza offerti.

Il destinatario può aderire ad un solo progetto di consulenza a valere sul presente avviso pubblico. Come previsto nella Deliberazione 20 marzo 2025, n. 154 “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 391 del 20 luglio 2023 e aggiornamento del Cronoprogramma dei bandi pubblici del CSR 2023-2027”, alla quale si rinvia.

Articolo - 6 - Descrizione degli interventi

I servizi di consulenza aziendale sono finalizzati a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici. Attraverso tali servizi, è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell'impresa: costituzione, conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agro-forestazione e l'agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza, il sostegno sociale e il contrasto allo sfruttamento della manodopera. Contengono necessariamente uno o più dei seguenti elementi di cui all' art. 15 del Reg UE 2021/2115:

- a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme



nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

- b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2000/60/CE, l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(38), la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(39), la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2009/147/CE, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,(40)il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio(41)e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio(42);
- c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica»;
- d) la prevenzione e la gestione del rischio;
- e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3;
- f) le tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle zone rurali di cui all'articolo 114, lettera b);
- g) gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno:
 - i) un bilancio dei principali nutrienti nel suolo;
 - ii) i requisiti legali relativi ai nutrienti;
 - iii) dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili;
 - iv) i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;
- h) le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.

Articolo - 7 - Requisiti e condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno

Per essere ammissibili i progetti di consulenza (domande di sostegno) devono soddisfare i requisiti seguenti:

- ✓ essere presentati da soggetti di cui all'art. 4 e iscritti al Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza di cui all'art. 5 del D.M. MASAF del 19/02/2025;
- ✓ essere presentati da soggetti costituiti con personalità giuridica, che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, di concordato;
- ✓ essere presentati da soggetti che non siano stati destinatari di provvedimenti di revoca e recupero di contributi FEASR nel precedente periodo di programmazione (2014-2022); non è considerato inaffidabile il soggetto che abbia restituito all'OP gli importi dovuti;
- ✓ un professionista (o Ente) già riconosciuto dalla Regione Lazio e presente in elenco degli Organismi di consulenza consultabile sul sito ISMEA al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve **allegare dichiarazione sostitutiva** di certificazione resa ai sensi dell'Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 di essere iscritto all'elenco e di aver mantenuto i requisiti previsti dal DM 19 febbraio 2025 (**Allegato B**)
- ✓ un professionista (oppure Organismo di consulenza) che non sia già accreditato, al momento della presentazione della domanda di sostegno deve **aver presentato domanda**



di riconoscimento presso la Regione Lazio e deve **allegare la ricevuta della PEC di ricezione dell'istanza**.

Il perfezionamento dell'iscrizione ed il rispetto dei requisiti di cui sopra, devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto, ovvero fino alla presentazione della domanda di pagamento finale. Il non mantenimento dei suddetti requisiti comporta la decadenza automatica del Provvedimento di Concessione e la restituzione di eventuali acconti percepiti;

- ✓ i progetti di consulenza devono essere rivolti ai destinatari individuati all'art. 5;
- ✓ i consulenti devono possedere adeguate qualifiche e competenze professionali rispetto al servizio di consulenza che prevedono di svolgere e, in particolare, devono essere in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs. n.150 del 14/08/2012 in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.
- ✓ prevedere l'attivazione di servizi di consulenza esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lazio;
- ✓ avere un numero minimo di 15 aziende/imprese destinatarie;
- ✓ impiegare i consulenti indicati dal beneficiario nella richiesta di riconoscimento approvata;
- ✓ impiegare consulenti che svolgano la propria attività di consulenza, nell'ambito di progetti finanziati dal presente bando pubblico, per un numero **massimo di 30 aziende per consulente**.

Per la presentazione dei progetti devono essere utilizzati obbligatoriamente gli schemi allegati al presente bando pubblico **Allegato A – Scheda riepilogativa singola consulenza** e **Allegato C - Scheda Riepilogativa del progetto di consulenza**. Nel caso in cui siano previste ore di consulenza per tematiche non rientranti tra quelle dell'Allegato A, in sede di istruttoria della domanda di sostegno si procede ad una riduzione della spesa ammissibile per l'importo corrispondente.

Articolo - 8 - Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata attraverso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) allegando la seguente documentazione:

Allegato A Scheda riepilogativa singola consulenza

Allegato B Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto al Registro unico nazionale dei prestatori di servizi di consulenza e di aver mantenuto i requisiti previsti dal DM 19 febbraio 2025;

Allegato C Scheda Riepilogativa del progetto di consulenza;

Allegato D Scheda consuntiva riepilogo consulenza;

Allegato E Punteggio assegnato in autovalutazione. Per ciascun principio, devono essere esplicitate le condizioni che permettono il riconoscimento del criterio e l'attribuzione del punteggio associato, nonché la documentazione da prendere in considerazione ai fini della valutazione del criterio. L'Allegato E fa fede ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Articolo -9 - Importi e aliquote per il sostegno

I contributi sono concessi esclusivamente per la fornitura dei servizi di consulenza di cui all'intervento SRH01 che rispondano a tutti i criteri definiti dal presente avviso.



Il costo del servizio di consulenza è definito attraverso l'utilizzo di Unità di costi standard (UCS), pari a **64 euro/ora di consulenza**, ai sensi del documento intitolato *“Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 – PSR 2014-2022 / Intervento SRH01 – PSP”*. Per ciascuna azienda destinataria si richiede un'attività pari a 24 ore di consulenza erogabili, oltre che in presenza (visite aziendali), anche attraverso piattaforme web, ovvero mediante l'invio di informazioni e documenti tramite email o altri mezzi informatici. Il numero minimo di visite aziendali per consulenza erogata deve essere pari a 2. Pertanto il costo della consulenza per ogni singola azienda destinataria ammonta ad euro 1.536,00 (64,00 euro/ora x 24h). Il valore minimo per progetto presentato è di 23.040,00 euro (pari a 15 consulenze). Il valore massimo per ciascun progetto presentato è di 153.600,00 euro (pari a 100 consulenze). Il sostegno viene erogato sotto forma di sovvenzione pari all'100% della spesa ammessa relativa alle attività realizzate.

Un singolo beneficiario può presentare un solo progetto (domanda di sostegno).

I progetti di consulenza rivolti ad aziende e imprese forestali esulano dal campo di applicazione dell'art 42 del TFUE; ad essi si applicano le regole di finanziamento degli aiuti di importanza minore (“aiuti de minimis”) di cui al Regolamento (UE) della Commissione n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023; in tal caso il finanziamento concesso ai sensi del presente bando concorre alla formazione di un cumulo di aiuti de minimis di ammontare non superiore a 300.000,00 euro concessi ad un'impresa unica (art. 2 del Reg. UE 2023/2831) nell'arco di tre anni.

Agli aiuti in tal modo concessi si applicano le Disposizioni comuni (Verifiche connesse alla normativa sugli aiuti di stato - par. 9.3.3.7). In particolare:

- nel caso il contributo ammissibile per un'operazione contribuisca a superare il massimale previsto, il contributo concesso è ridotto al fine di assicurare il rispetto del massimale stesso, fermo restando l'obbligo di rendicontare l'intero valore dell'investimento ammesso per l'operazione;
- ai fini del controllo del rispetto del massimale previsto, dall'istruttoria di concessione dell'aiuto fino al momento dell'erogazione del saldo finale si prende in considerazione l'importo del contributo concesso per l'operazione; dopo l'erogazione del saldo, si terrà conto del contributo effettivamente ricevuto dall'impresa, se di valore inferiore a quello concesso;
- nel caso di organismi di consulenza (sia pubblici che privati), il finanziamento in regime “de minimis” si applica solo se essi svolgono un'attività di impresa, vendendo sul mercato beni e servizi. In caso contrario, il legale rappresentante deve rilasciare apposita dichiarazione in tal senso.

In relazione all'obbligo di rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti, gli aiuti “de minimis” concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831:

- possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (cd. “de minimis agricolo”) fino a concorrenza del massimale di 300.000,00 euro;
- possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento;
- non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevato stabiliti, per le specifiche circostanze di ciascun caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Il Legale Rappresentante di ogni organismo di consulenza partecipante, in sede di presentazione



della domanda di sostegno, è chiamato a compilare, la dichiarazione conforme all'Allegato B al presente bando.

Articolo - 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie

Le domande pervenute saranno ordinate secondo i punteggi attribuiti in funzione delle priorità riportate nella tabella che segue:

Principio	Codice principio	CODICE Criterio	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO			Cumulabilità nello stesso criterio (si/no)	
				CRITERIO	MAX Gruppo	MAX Principio		
Qualità del progetto di consulenza	SRH01.1	SRH01.A1	Più del 50% dei destinatari è costituito da giovani agricoltori (18-41 anni non compiuti di età)	25	25	45	no	
		SRH01.A2	Più del 25% dei destinatari è costituito da giovani agricoltori (18-41 anni non compiuti di età)	15			no	
		SRH01.B1	Rapporto di consulenza 1 tecnico oltre 20 aziende	5	20		no	
		SRH01.B2	Rapporto di consulenza 1 tecnico da 16 a 20 aziende	10			no	
		SRH01.B3	Rapporto di consulenza 1 tecnico ogni 15 aziende	20			no	
Qualità del soggetto prestatore della consulenza	SRH01.2	SRH01.C	Qualifica del responsabile tecnico/soggetto prestatore di consulenza: iscrizione ad Albo/Collegio Professionale per un periodo non inferiore a 5 anni	5	5	23	si	
		SRH01.D1	Qualifica del responsabile tecnico/soggetto prestatore di consulenza: Esperienza lavorativa non inferiore a 7 anni e diploma di maturità in discipline agrarie	6	12		no	



		SRH01.D2	Qualifica del responsabile tecnico/soggetto prestatore di consulenza: Esperienza lavorativa non inferiore a 5 anni e laurea triennale in discipline agrarie	8			no
		SRH01.D3	Qualifica del responsabile tecnico/soggetto prestatore di consulenza: Esperienza lavorativa non inferiore a 5 anni e laurea magistrale in discipline agrarie	12			no
		SRH01.E	Qualifica del responsabile tecnico/soggetto prestatore di consulenza: consulenza svolta nell'ambito della Misura 2.1.1 del PSR dei documenti di programmazione di sviluppo rurale 2014-2022 esclusivamente per i progetti portati a termine (presentata domanda saldo regolarmente liquidata)	6	6		si
Coerenza delle tematiche affrontate rispetto alle caratteristiche dei territori e/o delle filiere	SRH01.3	SRH01.F	Assistenza tecnica e formazione nella Gestione Quaderno di Campagna On-Line IL CRITERIO DEVE RIGUARDARE ALMENO IL 60% DELLE AZIENDE	12	12		si
		SRH01.G	Consulenze legate al sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3 del Reg.	5	5	32	si



			(UE) 2021/2115. IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO SOLO NEL CASO IN CUI ALMENO IL 50% DEL TOTALE AZIENDE E' OGGETTO DELLA CONSULENZA SPECIFICA				
	SRH01.H		Consulenze destinate alle aziende che hanno aderito all'intervento SRA30 e/o al sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO SOLO NEL CASO DI IN CUI ALMENO IL 50% DEL TOTALE AZIENDE E' OGGETTO DELLA CONSULENZA SPECIFICA	5	5		si
	SRH01.I		Consulenze destinate alle aziende che hanno aderito al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI) oppure regime produttivo BIOLOGICO IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO SOLO NEL CASO DI IN CUI ALMENO IL 50% DEL TOTALE AZIENDE E' OGGETTO DELLA CONSULENZA SPECIFICA	5	5		si
	SRH01.L		Consulenze legate alla gestione delle aziende ricadenti nelle ZVN del territorio Regione Lazio e relativi adempimenti alla direttiva Nitrati IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO SOLO NEL CASO DI IN CUI ALMENO IL 50% DEL TOTALE AZIENDE E' OGGETTO DELLA	5	5		si



			CONSULENZA SPECIFICA				
Totale				100			

Non sono ammessi progetti di consulenza che ottengono un punteggio inferiore a 20/100.
Ai fini del calcolo del punteggio minimo concorrono almeno 3 criteri ciascuno riconducibile a un principio distinto.

CODICE Criterio SRH01.A1 - SRH01.A2: fermo restando che i destinatari della consulenza possano essere anche gli imprenditori forestali, nel criterio di selezione, laddove si fa specifico riferimento ai “giovani agricoltori”, il punteggio non può essere riconosciuto per imprenditori forestali con codice ATECO 02.

CODICE Principio SRH01.2: per responsabile tecnico si intende la figura che materialmente fornisce la consulenza (ovvero il titolare della domanda di sostegno nel caso di ditta individuale o di singolo professionista).

Nel caso di proposta di consulenza fornita da Enti (ovvero domanda di sostegno presentata da un soggetto, diverso dal singolo professionista, che coinvolge una pluralità di tecnici erogatori della consulenza), per l’attribuzione del punteggio relativo al principio di selezione SRH01.1 (criteri SRH01.B1-B2-B3) e al principio di selezione SRH01.2, si calcola un valore medio riferito al soggetto prestatore della consulenza, come di seguito descritto:

- per i criteri SRH01.B1-B2-B3 il rapporto si calcola come media aritmetica tra il totale delle aziende destinatarie e il totale dei tecnici consulenti;
- per la valutazione delle qualifiche (criteri SRH01.C, SRH01.D1-D.2-D.3 e SRH01.E1) si procede al calcolo della media aritmetica, ottenuta dalla sommatoria del punteggio specifico di ciascun tecnico e il numero totale dei tecnici utilizzati nel progetto.

CODICE Criterio SRH01.G: per l’attribuzione del punteggio riguardo alla partecipazione a progetti di gruppi operativi del PEI, anche se vi è uno specifico richiamo al Reg 2015/2021 la priorità può essere estesa, oltre ai partecipanti dei PEI che si attiveranno con l’Intervento SRG01, anche a quelli che hanno operato nella Misura 16 del PSR 2014/22, ciò in ragione della piena coerenza tra la programmazione (2014/22) e la successiva (2023/27).

Ai fini della demarcazione tra la consulenza finanziata a valere sul presente Bando e quella prevista nell’ambito delle OCM, le aziende aderenti alle Associazioni di organizzazioni di produttori, Organizzazioni di produttori (AOP/OP) dei settori Ortofrutticolo o Olivicolo sono escluse dai servizi di consulenza.

Pertanto, le aziende destinatarie di servizi di consulenza finanziati a valere sul presente bando sono tenute a sottoscrivere, nell’ambito dell’Allegato A – Scheda riepilogativa singola consulenza, apposita dichiarazione inerente l’appartenenza/non appartenenza ad AOP/OP nei



settori suddetti.

Demarcazione con attività di consulenza previste nelle OCM. Per garantire la demarcazione con le attività di consulenza previste nelle OCM e quindi evitare che un destinatario riceva più forme di sostegno per una medesima attività, la prestazione di servizi di consulenza non è ammissibile nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti eventualità: il destinatario sia iscritto ad una Organizzazione di Produttori con un Programma Operativo approvato; tale Programma includa l'erogazione di consulenze sulle medesime tematiche e argomenti previsti nell'intervento SRH01 e tali consulenze vengano erogate al medesimo destinatario dell'intervento SRH01.

Si precisa che i requisiti, in base ai quali l'organismo richiedente ha avuto diritto ad un punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria in una posizione utile per ottenere il finanziamento, dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'attività progettuale, pena la decadenza della domanda di sostegno e la restituzione delle somme eventualmente già erogate con i relativi interessi maturati.

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della data e orario del rilascio informatico della domanda di sostegno.

Articolo -11- Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno è un documento informatizzato tramite cui il soggetto richiedente esprime la volontà di accedere agli aiuti previsti dal CSR 2023-2027. Essa contiene, tra l'altro, le informazioni relative al soggetto richiedente, alla sua azienda, agli investimenti proposti e l'importo richiesto dell'aiuto, ed è corredata della documentazione prevista nel bando.

Il soggetto richiedente, dopo aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale compila e presenta la domanda di sostegno utilizzando esclusivamente l'applicativo presente sul portale SIAN, messo a disposizione dall'OP AGEA all'indirizzo Internet <https://www.sian.it>, secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente, disponibile sullo stesso sito nella sezione Home > Utilità > Download > Documentazione > Manuali Sviluppo Rurale 2023-2027 Interventi NON SIGC.

La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password). L'interessato deve pertanto preventivamente accreditarsi sul SIAN e aderire esplicitamente alla firma elettronica delle domande, effettuando la procedura di registrazione in maniera autonoma oppure avvalendosi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

Per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente può procedere seguendo una delle seguenti opzioni:

- a) avvalendosi di un CAA. L'eventuale autorizzazione al CAA alla tenuta del proprio fascicolo aziendale contempla anche la delega alla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del CSR;
- b) delegando un altro soggetto utilizzando modelli per la delega da parte del richiedente e per l'accreditamento del delegato resi disponibili sul portale "LAZIO EUROPA", nella sezione "CSR FEASR" raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it>.



La delega deve essere sottoscritta e inviata a uno degli indirizzi PEC riportati sul relativo modello, al massimo non oltre i 5 giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando, unitamente alla scansione dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

- c) direttamente, per proprio conto. Il richiedente, in sede di accreditamento al portale SIAN, o successivamente, potrà richiedere l'attivazione del servizio “Compilazione Misure Strutturali” e accedere direttamente alla compilazione della domanda di sostegno.

La presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando pubblico deve avvenire entro le ore 23.59 del 90/esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) del Lazio. I giorni sono da considerarsi naturali consecutivi.

La data di presentazione corrisponde a quella del “rilascio informatico” sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

Saranno ritenute non ammissibili e, pertanto, non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate o “rilasciate” utilizzando applicativi informatici o modalità differenti da quelli previsti e operativi sulla piattaforma informatica predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo stabilito all’articolo 9 del presente bando;
- presentate da soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal bando;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal bando;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità dell’intervento;
- corredate da documenti e allegati che non soddisfano, per qualità e contenuto, i requisiti richiesti, salvo integrazioni consentite e richieste dall’Amministrazione;
- corredate da documenti non conformi a quanto stabilito dal bando;
- errate, salvo in caso di errori palese e sanabili, in conformità alle condizioni previste dal bando.

In ottemperanza all’articolo 10-bis della Legge 241/90 e successive modifiche, il responsabile del procedimento, prima dell’adozione formale dei provvedimenti di non ammissibilità, comunicherà al soggetto richiedente, tramite posta certificata (PEC), i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Il richiedente avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni, corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o di decorrenza del termine disposto. Del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni è data ragione nel provvedimento finale di diniego.

11.1 Modalità di formazione della graduatoria

Successivamente all’approvazione dell’elenco delle domande presentate:

- a. qualora l’importo del sostegno complessivamente richiesto sia inferiore alla dotazione assegnata, l’AdGR, su proposta del Referente Unico dell’Intervento (RUI), provvede ad



autorizzare il finanziamento di tutte le domande di sostegno di quel comparto che saranno dichiarate ammissibili a seguito dei successivi controlli amministrativi. Tale disposizione comporta che è possibile procedere alla concessione del sostegno ai singoli beneficiari dopo la conclusione, con esito positivo, del controllo amministrativo delle rispettive domande, senza attendere la conclusione delle istruttorie di tutte le domande presentate per il bando;

- b. se l'importo del sostegno complessivamente richiesto è superiore alla relativa dotazione finanziaria, il RUI predispone una *“graduatoria provvisoria”* nella quale le domande di sostegno presentate per quel comparto sono riportate in ordine decrescente in base alle priorità e ai punteggi dichiarati dai soggetti richiedenti nella domanda di sostegno come risultanti dall'autovalutazione del progetto, sulla base dei dati e delle informazioni presenti nel sistema elettronico di gestione (applicativo SIAN) al momento della presentazione della domanda. Nel rispetto del principio di economicità del procedimento amministrativo, i controlli amministrativi sono avviati, in una prima fase, per le sole domande che risultano collocate in posizione utile nella graduatoria provvisoria fino alla concorrenza del limite delle risorse stanziate per il comparto. L'AdGR può tuttavia stabilire di istruire domande di sostegno per un importo che superi lo stanziamento assegnato al bando allo scopo di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate.

Per le domande di sostegno ricomprese nell'universo di quelle utilmente collocate in graduatoria provvisoria, dichiarate ammissibili e finanziabili al termine dei controlli amministrativi, si può procedere, in analogia alle domande di sostegno di cui alla lettera A, alla concessione del sostegno senza attendere la conclusione dei controlli delle restanti domande in graduatoria provvisoria.

Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico non è consentito in alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno, l’attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione.

Alla conclusione dei controlli amministrativi delle domande di sostegno finanziate secondo quanto specificato alla lettera b, è predisposta una graduatoria regionale finale in cui le domande sono elencate in ordine decrescente sulla base del punteggio definitivo riconosciuto nel controllo amministrativo.

La graduatoria regionale finale è adottata entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande di sostegno.

La graduatoria finale delle domande ammesse e finanziate, l’elenco delle domande ammissibili non finanziabili per carenza di risorse, l’elenco delle domande non ammissibili sulla base degli esiti dei controlli amministrativi, con indicazione dei motivi di esclusione e del mancato accoglimento delle eventuali controdeduzioni da parte del richiedente, e l’elenco delle domande non istruite in applicazione della procedura prevista alla lettera b), sono approvati con determinazione dirigenziale dell’AdGR, su proposta del RUI, da pubblicarsi sul sito internet regionale www.lazioeuropea.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Avverso la suddetta determinazione dirigenziale, individuata quale provvedimento definitivo di



valutazione dell'ammissibilità delle domande raccolte ai sensi del presente bando, è ammesso ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso atto o dalla sua notifica, laddove prevista.

In ogni caso, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse in aggiunta allo stanziamento iniziale assegnato al presente bando, in termini di risorse cofinanziate dal FEASR - nel limite del budget totale di intervento - e/o in termini di finanziamenti regionali aggiuntivi, queste verranno utilizzate per finanziare ulteriori domande ammissibili inizialmente non finanziate per carenza di risorse.

11.2 Concessione del sostegno

Per le domande ammesse a finanziamento, il dirigente della struttura regionale responsabile del procedimento della domanda di sostegno emette il provvedimento di concessione, che viene notificato via pec al beneficiario. Quest'ultimo deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo alla struttura che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito sia in termini di finanziamento concesso, sia in termini di prescrizioni, entro 15 giorni dalla notifica.

L'inoltro oltre tale data comporta l'avvio delle procedure di decadenza.

Il provvedimento di concessione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) l'intestazione, che contiene l'indicazione della struttura che lo emette, del riferimento al CSR della Regione Lazio 2023-2027, dell'intervento finanziato, degli estremi del bando, della denominazione e CUAA del beneficiario, del codice della domanda di sostegno e del codice CUP di cui al paragrafo 9.3.3.6 delle *"Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali"*;
- b) le premesse, in cui sono specificati gli atti regionali in base ai quali il provvedimento è adottato e le motivazioni che determinano la concessione del sostegno, con particolare riguardo al rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e alla verifica dei criteri di selezione;
- c) il dispositivo, in cui è espressa la decisione dell'autorità competente di concedere il sostegno ed è riportato il quadro economico dettagliato dell'operazione finanziata, con indicazione delle spese ammesse (tipologia e importo) e dell'entità del sostegno pubblico, in coerenza con la classificazione adottata nell'ambito del sistema di gestione informatico;
- d) la descrizione di tutti gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare a seguito dell'accettazione del provvedimento di concessione;
- e) il riferimento alle norme che disciplinano l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni in caso di inadempienza agli impegni e agli obblighi di cui alla lettera d);
- f) l'indicazione del termine per il completamento dell'intervento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- g) il richiamo alle *"Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali"* e al presente bando, per gli adempimenti non contemplati nel provvedimento di concessione.

In tutti i casi, prima del rilascio del provvedimento di concessione, l'ufficio istruttore verifica che l'impresa beneficiaria sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi



previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. La regolarità contributiva è attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o documento equipollente.

11.3 Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe

L'avvio delle attività di consulenza deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione e deve essere comunicato via P.E.C. all'indirizzo agripromozione@pec.regione.lazio.it.

Il termine massimo per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo decorre dalla data di notifica della concessione del sostegno ed è di **12 (dodici mesi)**.

La data di completamento dell'operazione coincide pertanto con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, corredata della documentazione di rendicontazione prevista dal presente bando.

La proroga dei tempi per il completamento degli investimenti può essere concessa solo per cause non prevedibili e/o non imputabili al beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'ufficio istruttore e deve essere corredata della relativa documentazione giustificativa, entro 3 mesi dal termine massimo per il completamento del progetto di consulenza.

L'ufficio istruttore verifica le motivazioni dichiarate dal beneficiario e gli comunica la concessione della proroga o il diniego.

In ogni caso, fatte salve eventuali deroghe, la proroga è richiedibile una sola volta per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.

Articolo -12- Varianti e Variazioni

Per tutte le varianti, variazioni o sostituzione di personale/consulenti e per le variazioni di sede operativa è obbligatoria la comunicazione via P.E.C. agripromozione@pec.regione.lazio.it all'Area Calamità e Strumenti Finanziari, Promozione, Innovazione ed alla pec dell'Area Decentrata Agricoltura competente, entro 15 giorni dalla data di rilascio della domanda.

Varianti del quadro economico:

E' ammessa una variante di tipo economico, esclusivamente in riduzione, fini al massimo del 20% del totale progetto.

La domanda di variante dovrà essere presentata alla competente struttura regionale tramite la specifica funzionalità del sistema informativo di gestione del SIAN solo qualora essa comporti una modifica del quadro economico approvato in sede di concessione del contributo, a seguito di una rimodulazione finanziaria. Negli altri casi, sarà sufficiente trasmettere la documentazione relativa alla variante a mezzo PEC.

a. Altri tipi di Variante:

- *Cessione di aziende:* per tali variazioni si rimanda al paragrafo 10.7 dell'Allegato 1 della Determinazione n. G14863 del 10/11/2024 avente ad oggetto: "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per



lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)."

b. Variazioni, con obbligo di preventiva comunicazione e soggette ad autorizzazione:

- **Variazioni o sostituzione di personale/consulenti:** tali variazioni si riferiscono a tutte le figure professionali costituenti lo staff indicato nel progetto di consulenza (ad es. responsabile tecnicoe consulenti). Le risorse subentranti devono possedere almeno i medesimi requisiti delle risorse inizialmente indicate nella proposta progettuale approvata, comprovati dai curricula regolarmente sottoscritti dagli interessati. **Nel caso di Enti di consulenza non è possibile sostituire più del 50% dei Consulenti originariamente indicati.**
- **L'accettazione del personale/consulente effettuata è correlata anche all'aggiornamento dell'Organismo sul Registro Unico Nazionale.**
- **Variazioni di sede operativa:** tali variazioni nell'ambito della stessa provincia devono essere preventivamente comunicate alla Struttura competente correlata all'aggiornamento del Riconoscimento sul Registro Unico Nazionale.
- **Variazioni di aziende destinatarie:** sono ammesse sostituzioni in corso d'opera di aziende destinatarie dei servizi di consulenza per un massimo del 20% del numero totale. Il servizio di consulenza comunque deve essere erogato nello stesso ambito di consulenza, mantenendo inalterato il numero di aziende e l'importo totale ammesso della domanda di sostegno.

Il punteggio attribuito per criterio di selezione non può essere variato.

Sono consentite varianti/variazioni migliorative dei criteri, ma che non comporteranno in ogni caso aumenti del punteggio attribuibile (es. sostituzione di un consulente diplomato con uno laureato). Le varianti/variazioni non devono in alcun modo alterare o snaturare il progetto originario.

In caso di modifiche resesi necessarie per cause di forza maggiore di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116 ai fini del riconoscimento della causa di forza maggiore, il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare via pec all'indirizzo agripromozione@pec.regione.lazio.it dell'Area Calamità e Strumenti Finanziari, Promozione, Innovazione e alla pec dell' Area Decentrata Agricoltura competente per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario deve inoltre trasmettere la documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante. Per le varianti oggetto di approvazione non è previsto in nessun caso il "silenzio assenso".

La realizzazione di varianti che necessitano di preventiva autorizzazione, prima dell'eventuale formale approvazione delle stesse, non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione, a carico del beneficiario.



Tempi di presentazione e approvazione delle varianti/variazioni:

Il beneficiario deve presentare la richiesta di variante/variazione **entro 90 giorni dalla data di fine attività** del progetto di consulenza.

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di variante sarà comunicato dalla struttura regionale competente al beneficiario entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Articolo - 13 - Parziali realizzazioni - Lotto Funzionale

In caso di un progetto di consulenza realizzato solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto effettivamente realizzato, che dovrà costituire un "lotto funzionale".

A tale scopo si chiarisce che il "Lotto funzionale" è qualificato dalla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- completa realizzazione del progetto di consulenza, costituito da quanto indicato all'art. 6, relativamente alla tipologia di consulenza;
- per ogni progetto di consulenza devono essere realizzati servizi in almeno **12 aziende** pena la decadenza della domanda.

Articolo -14 - Dotazione finanziaria del bando pubblico

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di **euro 1.400.000,00**.

Articolo - 15 - Controlli, riduzioni e sanzioni

La struttura regionale competente, al fine di operare un'azione di verifica sull'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno e nella domanda di pagamento, nonché sul rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di sostegno, effettua i controlli di seguito riportati.

• *Controlli amministrativi per l'ammissibilità delle domande di sostegno*

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno e le altre dichiarazioni garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale, nazionale, dal CSR, e dalle disposizioni comuni approvate con Determinazione n. G14863 del 10/11/2024.

In fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno è necessario verificare i seguenti elementi:

- rispetto criteri di ammissibilità dell'operazione, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno;
- rispetto dei criteri di selezione e dei punteggi richiesti;
- rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
- rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.

• *Controlli in itinere sul luogo di realizzazione delle attività*

Tali controlli verranno realizzati senza preventivo avviso al beneficiario; quest'ultimo deve



consentire in ogni momento l'accesso presso le sedi legali e operative, detenute in forza di un rapporto giuridico in corso di validità, al personale regionale appositamente incaricato al controllo. Questo tipo di controlli verranno effettuati anche presso le sedi delle aziende agricole destinatarie dell'attività di consulenza.

- **Controlli amministrativi sulle domande di pagamento**, effettuati ai sensi del paragrafo 9.9 delle disposizioni comuni approvate con Determinazione n. G14863 del 10/11/2024

Le verifiche amministrative su base documentale hanno per oggetto le domande di pagamento (acconto/saldo) presentate dal soggetto beneficiario in fase di realizzazione e chiusura dell'intervento.

Questo tipo di controllo è realizzato per accertare quanto segue:

- la completezza e la correttezza formale della domanda di pagamento;
- la conformità e la regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto indicato nel progetto approvato e nel Provvedimento di Concessione, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla relativa tempistica e la conformità della spesa rendicontata rispetto ai costi di riferimento adottati nel bando pubblico;
- la coerenza della spesa liquidabile in acconto/saldo rispetto all'importo effettivamente speso e documentato dal beneficiario.

- **Controlli in loco**

Le domande di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati sono soggetti ai controlli in loco, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento (UE) 2021/2116 e s. m. ed i. e secondo le disposizioni di cui al paragrafo 9.13 dell'Allegato 1 alla Determinazione n. G14863 del 10.11.2024.

Per i controlli in itinere ed i controlli in loco è redatto apposito verbale, notificato al beneficiario, recante le risultanze del controllo. Nel caso in cui la struttura regionale competente rilevi situazioni di irregolarità, deve essere redatta la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., concedendo al beneficiario di proporre eventuali controdeduzioni entro i termini di legge. Qualora entro il termine consentito non pervengano controdeduzioni, o nel caso in cui le stesse non consentano di sanare le incongruenze riscontrate, l'amministrazione darà seguito agli adempimenti del caso (ad es. non ammissibilità del progetto, mancato riconoscimento di parte del contributo, sanzioni, decadenza, ecc.).

Per quanto attiene al sistema procedurale relativo alle sanzioni e riduzioni, si rimanda a quanto disposto:

- all'art. 10.4 dell'Allegato 1 alla Determinazione n. G14863 del 10.11.2024 *"Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC);"*
- attraverso un successivo atto verrà approvato il documento delle Riduzioni ed esclusioni specifico per il presente intervento SRH01.



Articolo - 16 - Modalità e termini di erogazione del contributo

Il sostegno, quantificato sulla base l'unità di costo standard (UCS), è erogato in funzione delle ore di consulenza fornite a ciascun destinatario (azienda agricola), e sulla base delle informazioni contenute negli Allegati C e D del bando.

Le domande di pagamento possono essere presentate per:

- a) **Acconto in corso d'opera**, a seguito di presentazione di stato di avanzamento delle attività progettuali. L'**acconto** può essere richiesto allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno 30% del monte ore del totale del progetto di consulenza ammesso. La somma degli acconti erogati non può superare l'90% del contributo concesso. Per le operazioni con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.
- b) **Saldi finali**. La richiesta di pagamento del **saldo** deve essere presentata entro 30 giorni dal termine previsto di fine attività del progetto indicato nell'atto di concessione. Il mancato rispetto del termine assegnato per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatta eccezione per il verificarsi delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2116/2021, comporta l'applicazione di sanzioni (riduzioni/esclusioni) con avvio delle procedure di revoca parziale o totale del contributo.

Le domande di pagamento di acconto o di saldo devono essere inoltrate attraverso le funzionalità on- line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo Pagatore Nazionale – AGEA (al seguente indirizzo: <http://www.sian.it> – link “Accesso all'area riservata”).

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda ai paragrafi 9.8, 9.11 e 9.12 dell'Allegato 1 alla Determinazione n. G14863 del 10.11.2024.

Articolo - 17 - Documentazione da presentare a corredo della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata attraverso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) allegando la seguente documentazione:

1. relazione finale del progetto di consulenza, utilizzando l'**Allegato C** Scheda riepilogativa del progetto di consulenza;
2. documentazione prevista per ogni percorso del servizio di consulenza **Allegato D** Scheda consuntiva riepilogo consulenza;
3. tabella riepilogativa del progetto di consulenza di cui all'**Allegato C**.

Articolo - 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali dei titolari della domanda di sostegno del presente avviso per le attività connesse alla gestione degli interventi relativi alle procedure del CSR 2023-2027.

La Regione Lazio si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle



persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese DPO (*Data Protection Officer*) in caso di domande sul trattamento dei propri dati personali. Tali servizi, messi a disposizione dalla Regione Lazio, sono accessibili da coloro che presentano domanda di sostegno nell'ambito del presente avviso.

Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. Ii. (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice della Privacy), il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 ("RGPD").**

La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD

	<p>TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma. Il Titolare del trattamento è contattabile tramite l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP ovvero con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• telefono URP Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500• modulo di contatto disponibile alla seguente URL: https://scriviuurnr.regione.lazio.it• e-mail: urp@regione.lazio.it• PEC: urp@pec.regionelazio.it <p>L'URP, sito in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma, è aperto dal lunedì al giovedì dalle 08.30 –13.00/14.30–17.00 e venerdì dalle 08.30 alle 14.00.</p>
	<p>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.</p>
	<p>CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI</p> <p>[] Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale); [] Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax); [] Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID); [] Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN); [] Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza; [] Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...); [] Dati relativi all'ubicazione; - [] Altro (dati patrimoniali e reddituali).</p>



finalità e base giuridica	
FINALITÀ	BASE GIURIDICA
	<p>I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, nell'espletamento delle procedure del CSR 2023-2027, saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR, nonché ai fini delle conseguenti attività di controllo ed ispettive, oltre alle attività di informazione, pubblicità, comunicazione e visibilità, anche attraverso la Rete nazionale ed europea della PAC, nel rispetto dei regolamenti FEASR/FEAGA.</p>
	<p>PERIODO DI CONSERVAZIONE</p> <p>Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile. In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguitamento delle finalità sopra menzionate.</p>
	<p>DESTINATARI</p> <p>I dati raccolti attraverso il Sistema SIAN verranno comunicati alla società Lazio Crea SpA, (società <i>in house</i> e strumento operativo informatico della Regione Lazio), nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, nonché agli ulteriori responsabili e sub-responsabili eventualmente nominati.</p> <p>I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi. A tali ulteriori soggetti sono imposti da parte della Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali e relative istruzioni operative, con particolare riferimento</p>



	<p>all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente, previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione Lazio e/o sue Agenzie ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato.</p>
	<p>LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>Il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale o altre Pubbliche Amministrazioni competenti <i>ratione materiae</i> ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati, oltre che nel SIAN, anche nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei PC in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai suddetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. Infine, il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). Se i dati personali sono conservati su supporti cartacei, essi sono adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.</p>
	<p>DIRITTI DEGLI INTERESSATI</p> <p>È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 RGPD); - diritto di rettifica dei propri dati personali, (art. 16 RGPD); - diritto alla cancellazione dei propri dati personali (art. 17 RGPD); - diritto di limitazione di trattamento dei propri dati personali (art. 18 RGPD); - diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali (art. 21 RGPD) <p>contattando il Titolare del trattamento dei dati personali.</p>
	<p>RECLAMI</p> <p>È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it</p>

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA

LA REGIONE LAZIO la ringrazia della consultazione



Articolo 19 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia alle disposizioni approvate con Determinazione n. G14863 del 10.11.2024 “*Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC).*” e dagli ulteriori atti attuativi dell’Autorità di Gestione. Si rinvia altresì alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Obblighi di informazione e pubblicità carico del beneficiario

Per gli obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario di un sostegno agli investimenti si rinvia all’articolo 12 dell’Allegato 1 delle “Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali” approvate con Det. n. G14863 10/11/2024.

Articolo - 20 - Obblighi del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario, è tenuto all’osservazione dei seguenti obblighi:

1. realizzare le attività nel rispetto del progetto di consulenza approvato e del Provvedimento di Concessione, che deve essere siglato in ogni pagina e firmato per accettazione nella pagina finale, e restituito alla Struttura competente entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Il rilascio del Provvedimento di Concessione è subordinato alla verifica della regolarità contributiva;

Obblighi specifici:

2. presentare alla Struttura regionale competente via pec, la comunicazione di avvio e di durata del progetto di consulenza, entro 60 giorni consecutivi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione. Il beneficiario deve indicare nella suddetta comunicazione e nella Relazione intermedia/finale del progetto di consulenza (All. C), la durata complessiva (data inizio e data fine) dello stesso. Il progetto di consulenza deve avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi;

3. il beneficiario deve comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente via pec eventuali modifiche degli elementi societari entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, sia di carattere formale e sia sostanziale, riferite agli elementi giuridico-societari oggettivi e soggettivi (ad es. denominazione sociale, sede legale, forma giuridica, cariche sociali, legale rappresentante) ed al domicilio eletto;

4. comunicare a mezzo P.E.C alla Struttura regionale competente via pec ed alla pec dell’Area Decentrata Agricoltura competente, entro 15 giorni dalla data del verificarsi dell’evento, qualsiasi variazioni o sostituzione di personale/consulenti e per le variazioni della sede operativa (ove prevista) rispetto a quella dichiarata nella richiesta di riconoscimento;

5. comunicare a messo PEC, entro 15 giorni dal rilascio della domanda di variante ogni variazione dell’elenco dei destinatari del progetto di consulenza;

6. rispettare la normativa in materia contabile e fiscale;



7. comunicare alla Struttura regionale competente via PEC circa l'attuazione di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, acquisizioni, affitti o cessioni di ramo d'azienda che lo riguardano entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento;

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario, il medesimo ha l'obbligo di comunicare via pec alla Struttura regionale competente l'avviso di selezione delle aziende/imprese potenzialmente destinatarie del servizio di consulenza, con indicazione delle modalità di pubblicazione sui propri canali web (sito internet ovvero su un profilo pubblico di social media). Contestualmente, la Struttura regionale competente provvederà alla pubblicazione sul sito Lazio Europa.

Il beneficiario riconosce il sostegno erogato nell'ambito del presente avviso fornendo sul proprio sito web e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione secondo le relative disposizioni regionali.

Il beneficiario espone in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A4 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione secondo le relative disposizioni regionali.

Il beneficiario appone una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui alle relative disposizioni regionali.

8. conservare tutta la documentazione connessa ai servizi di consulenza presso la sede legale del beneficiario;

9. conservare la documentazione amministrativo/fiscale per il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;

10. consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale presso l'azienda destinataria del servizio e presso la sede operativa del consulente/Organismo di consulenza al personale incaricato dall'Amministrazione Regionale;

11. restituire, nei casi pertinenti, i finanziamenti già ricevuti a titolo di acconto e saldo secondo le modalità previste dall'Amministrazione Regionale;

12. nel caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa sugli appalti;

13. realizzare in proprio tutte le attività di consulenza (divieto di subappalto);

14. produrre, ai fini dell'esecuzione dei compiti di controllo, monitoraggio e valutazione in capo all'Amministrazione Regionale, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.